

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 147/21 del 15-10-2021

Ulteriori disposizioni per la verifica della certificazione verde

L'atteso Dpcm (datato 12-10-2021) relativo alla verifica della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, è stato pubblicato sulla Gu n. 246 del 14-10-2021 ed ha efficacia da quest'ultima data.

Gli allegati al decreto, che ne costituiscono una parte significativa, sono invece consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). Questi documenti sono comunque allegati alla circolare n. 68/2021 del Servizio Sindacale Giuslavoristico Confederale.

Ripercorriamo i punti salienti del provvedimento che consiste in un unico articolo che modifica in molti punti il Dpcm 17-6-2021.

Teniamo presente che l'intera questione è fortemente influenzata dai vincoli imposti dalla normativa sulla tutela dei dati personali

Partiamo da cosa non c'è il provvedimento.

Dal testo è scomparso il punto che in fissava in 48 ore l'anticipo col quale il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori il non possesso della certificazione.

È quindi possibile fare questa richiesta con un anticipo superiore in relazione alle necessità organizzative dell'impresa.

L'innovazione, introdotta dal DI 139/2021, è stata salutata con favore. Bisogna però ricordare che il lavoratore dichiara la sua situazione del momento e non quella che sarà al momento dell'accesso al lavoro.

Questo ci riporta alla necessità di instaurare un clima di collaborazione.

Il sistema ordinario di verifica è costituito dall'APP "Verifica C-19" scaricabile gratuitamente.

Per i datori di lavoro privato si aggiungono due funzionalità che illustriamo senza averle potute verificare sul campo.

- *L'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code (i dispositivi dovranno essere quindi dotati di una fotocamera).*
- *Una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA.*

Il secondo strumento presenta diverse criticità.

- Sarà infatti necessario capire come l'Istituto conteggerà il numero di dipendenti e cosa succederà se la forza lavoro salirà e scenderà sotto il limite minimo.
- Un altro aspetto da verificare sarà la velocità di aggiornamento del sistema (siamo infatti in modalità non sincronizzata). Si può cioè verificare che un dipendente non sia presente nel sistema e che quindi debba effettuare la verifica con l'App.
- L'allegato H, che contiene le specifiche sull'utilizzo dei sistemi, chiarisce che *le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione*

lavorativa in modalità agile. Sarà quindi necessario che il datore di lavoro escluda i nominativi dei dipendenti assenti (mettendo in conto che qualche verifica su assenti dell'ultimo minuto possa essere fatta.

In caso di esito negativo i lavoratori possono comunque richiedere una nuova verifica tramite App al momento dell'accesso al lavoro.

Per i datori di lavoro che per struttura aziendale o dimensione non possono usufruire delle nuove funzionalità, dovrà essere utilizzata la citata App.

La funzionalità tramite il portale Inps di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10 possono essere utilizzate al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.

Le persone preposte alla verifica delle certificazioni sono titolari del trattamento dei dati e devono essere opportunamente informate dal datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche con una comunicazione resa alla generalità del personale.

La normativa precisa anche che il trattamento dei dati personali deve essere limitato alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi.

È esplicitamente vietato conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi ed estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

In caso di necessità (ad esempio in caso di ritardi nel rilascio della certificazione e anche di problemi informatici) i lavoratori possono comunque utilizzare i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il sistema "tessera sanitaria" acquisisce tramite apposito modulo online i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l'emissione della certificazione verde.

Questa norma risolve alcuni problemi relativi alle persone vaccinate all'estero, ma è necessario che siano iscritte al Ssn.

Rimane aperto il problema per i lavoratori stranieri, vaccinati all'estero con vaccini non riconosciuti dall'Ema. Il caso più evidente è quello degli autotrasportatori.

Alcune dichiarazioni sulla stampa ipotizzano la possibilità per queste persone di svolgere le loro attività professionali senza però poter accedere ai luoghi di lavoro-